



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **773**

Numero Settoriale **182**

del **11-12-2019**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2020. AFFIDAMENTO A SEGUITO R.D.O. SU MEPA. CIG: ZDF2B1B60D

Vista la proposta di determinazione num. 391/2019 del 11-12-2019, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI**

Proposta di determinazione num. 391 / 2019 del 11-12-2019 avente ad Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2020. AFFIDAMENTO A SEGUITO R.D.O. SU MEPA. CIG: ZDF2B1B60D

Premesso che in seguito alla nota della Responsabile del Servizio C.E.D. Rosa Santaniello in data 21.10.2019, con la quale si chiedeva di procedere all'individuazione anche per l'anno 2020 di un partner tecnologico per l'eventuale assistenza, su richiesta, al data center del Comune di Calolziocorte, si è proceduto a svolgere un'indagine di mercato mediante R.D.O. su MEPA di Consip, per procedere con l'affidamento diretto ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto” modificato con D.lgs. 56/2017 e in particolare:

- l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di fornitura e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a);
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione, comma 4 lett. b);
- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

Richiamato in particolare l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi: “nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Richiamato l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23 ter, del D.L. 90/2014, in forza del quale si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, fermo restando l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 (art. 1 comma 130 finanziaria 2019) euro di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura in oggetto mentre tale articolo risulta essere presente nel mercato elettronico della P.A.;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi della selezione più conveniente sul piano economico come da risultato della procedura R.D.O. pubblicata su MEPA in data 26.11.2019 con scadenza al

09.12.2019 alla quale sono stati invitati i seguenti fornitori:

01) CABAR di Villasanta 02725500967

02) LAN SERVICE Srl di Casale Monferrato P.I. 01562820066

03) MSDSYSTEMS di Milano P.I. 03671520967

04) SOFTCARE di Scanzorosciate P.I. 03111800169

05) VAR GROUP Spa di Empoli P.I.03301640482

Visto che entro il termine di scadenza fissato per il giorno 09.12.2019 alle ore 22.59 sono pervenute due offerte con il seguente esito:

DITTA	Assistenza 1 h da remoto (9 ore)	Assistenza on-site (6 ore)	SLA 8x5xNDB	Totale
Softcare di Scanzorosciate	€ 46,00	€ 77,00	€ 50,00	€ 926,00
Cabar di Villasanta	€ 60,00	€ 70,00	€ 140,00	€ 1.100,00

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura alla ditta Softcare di Scanzorosciate – Via Gorizia n. 11 C.F./P.I. 03111800169 sui cui prezzi è stato espresso giudizio di congruità favorevole dal Responsabile del Servizio Gestione Economica;

Richiamate le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 al punto 4.2.2 per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 5.000,00 in forza delle quali la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

Vista l'autocertificazione in data 25.11.2019 dalla quale risulta che la ditta è idonea alla partecipazione della gara e ha dichiarato l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visti:

- il DURC con validità alla data del 03.03.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta,
- il certificato della C.C.I.A.A. in data 10.12.2019 sul quale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- le cause di assenza di annotazioni riservate in data 10.12.2019 su AVCPASS;

Ritenuto di procedere alla verifica delle restanti certificazioni, dando atto che, qualora all'esito della verifica disposta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, la ditta risultasse in difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca del presente provvedimento con addebito delle spese, denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione all'ANAC;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato atto che sul prezzo di affidamento della fornitura il Responsabile del Servizio Gestione Economica ha formulato il giudizio di congruità;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale Reg. Gen. n. 20 del 16.05.2019 con il quale il Sindaco ha attribuito al Responsabile del 2° Settore – Servizi Economico Finanziari – le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 25.02.2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

P R O P O N E

- 1) le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
- 2) di provvedere al servizio di assistenza sistemistica per un anno con decorrenza 01.01.2020 e termine al 31.12.2020 di cui in premessa con affidamento alla ditta: Softcare Srl con sede legale in Scanzorosciate C.F./P.I. 03111800169 per un importo netto di € 926 + IVA € 203,72 per complessivi € 1.129,72 ai prezzi e alle condizioni di esecuzione di cui alla unita offerta pubblicata a seguito di R.d.O. su MEPA alle condizioni del bando ITC 2009 – Office 103 – Prodotti, Servizi, Accessori, Macchine per Ufficio, Elettronica;
- 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:
 - il fine è di garantire un'assistenza sul sistema informatico del Comune da utilizzare solo in caso di necessità;
 - l'oggetto del contratto è il servizio di assistenza hw e sw sul sistema informatico del Comune di Calolziocorte;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalle condizioni generali di partecipazione al MEPA nonché quelle specifiche del disciplinare firmato in segno di accettazione;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- 4) di dare atto che:
 - la spesa derivante dalla presente determinazione di € 1.129,72 trova imputazione ai fondi disponibili del capitolo 209 del bilancio 2020;
 - sul prezzo del servizio è stato reso il giudizio di congruità da parte del Responsabile del Servizio Gestione Economica che ha promosso l'affidamento stesso;
- 5) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 poichè si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);
- 6) di stabilire che il contratto di affidamento del servizio sia stipulato direttamente tramite piattaforma MEPA nel rispetto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- 7) di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;

8) ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:

- a. la ditta Softcare Srl - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- b. la ditta Softcare Srl - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
- c. la ditta Softcare Srl - si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...);

09) di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2020;

10) di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

11. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

11 dicembre 2019

Il Responsabile del Servizio: Cristina Valsecchi